



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pro tempore 10 luglio 2014 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore il 25 maggio 2018;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)";

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pro tempore 10 aprile 2019, n. 37, recante "Direttiva per la individuazione dei soggetti tramite i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita le funzioni di titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 dicembre 2021, n. 254, recante “Direttiva recante misure tecniche e organizzative inerenti alla protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato sulla GURI n. 103 del 05.05.2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato sulla GURI n. 241 del 08.10.2021, in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 50. concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2022 n. 25, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, relativo all’assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 2022 e delle risorse umane in servizio al 1° gennaio 2022;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”);

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto “Decreto Rilancio”);

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”);

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto “Decreto Semplificazioni bis”);

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

VISTO l’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTA la nota prot. n. 31/0005937 del 08.09.2015 del Segretariato Generale, con la quale è stata trasmessa la circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo di approvvigionamento per le amministrazioni statali per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre - Suppl. Ordinario n. 70, che contiene una manovra di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche;

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del D.lgs. n. 50/2016, che ribadisce gli obblighi introdotti dalla sopra citata legge;

VISTA la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), pubblicata sulla GU n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, che contiene ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento all’acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata;

VISTA la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione degli acquisti;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46;

VISTA la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49;

PRESO ATTO che, con nota protocollo n. 31/7597 del 04.10.2016 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di affidamenti a soggetti esterni”, il Segretariato Generale, in un’ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne volte all’effettiva attuazione del principio di buona amministrazione, come ribadito anche dalla Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, ha richiesto l’esplicitazione formale dei motivi sottesi al ricorso alla commessa pubblica attraverso una rappresentazione qualitativa e quantitativa del fabbisogno interno in termini di beni e servizi da affidare;

CONSIDERATO che il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è una figura introdotta dal Regolamento generale (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati (GDPR), un professionista che all’interno dell’Amministrazione ricopre un ruolo di rilievo e ha competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi;

CONSIDERATO che tra i vari compiti del DPO, la responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali, e dunque la loro protezione, all’interno dell’Amministrazione in cui opera affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto alla designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati – RPD, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del citato

Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD);

VISTO l'interpello pubblicato dalla Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa in data 19 gennaio 2022 sulla *intranet* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'individuazione di candidati da sottoporre a selezione per la designazione del "Responsabile della Protezione dei Dati – RPD" per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD);

CONSIDERATO che per la rilevanza e la delicatezza delle funzioni che il Responsabile della protezione dei dati deve svolgere, la presentazione delle candidature è stata riservata unicamente ai dirigenti di seconda fascia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che la suddetta procedura di interpello ha avuto esito negativo in quanto andata deserta;

VISTA la nota prot. n. 28/8075 del 31.05.2022, inviata dalla Segreteria del Gabinetto del Ministro alla scrivente Direzione Generale ed assunta al protocollo di quest'ultima con il n. 33/3481 del 31.05.2022, avente ad oggetto "Responsabile della protezione dati – RPD – art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. DPO";

CONSIDERATO che nella suddetta nota n. 28/8075 il Gabinetto ha rappresentato che la procedura di interpello, innanzi citata, pubblicata sulla *intranet* dell'Amministrazione in data 19 gennaio 2022, per l'individuazione di candidati da sottoporre a selezione per la designazione del RPD per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è conclusa senza conferimento di incarico;

CONSIDERATO che nella stessa nota è stato precisato che anche le successive interlocuzioni interne per l'individuazione del RPD non hanno permesso di individuare soggetti idonei a ricoprire tale incarico;

CONSIDERATO che nella citata nota è stato richiesto di procedere, in ragione delle motivazioni riportate nella stessa, ad acquisire il servizio di DPO attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che l'incarico di Data Protection Officer (DPO) può essere affidato a un dipendente dell'Amministrazione ovvero a un soggetto esterno alla stessa, purché questo sia nella condizione di dare effettiva esecutività al Regolamento;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per l'affidamento dell'incarico di Data Protection Officer (DPO) a un soggetto esterno all'Amministrazione;

CONSIDERATO che è necessario individuare un operatore che possa erogare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il servizio sopra menzionato;

CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A. ed esclusa la presenza delle forniture richieste nell'ambito di Convenzioni attive;

CONSULTATO, pertanto, lo strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

INDIVIDUATA l'iniziativa "SERVIZI", categoria "Servizi di supporto specialistico";

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021, detta una disciplina in deroga all'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto equivalente siano adottati entro il 30 giugno 2023;

CONSIDERATO che il succitato art. 1 del D.L. n. 76/2020 dispone, al comma 2, che le stazioni appaltanti procedano:

- lettera a), mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- lettera b), mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che l'oggetto dell'affidamento in parola, le cui caratteristiche necessitano di un confronto competitivo che possa garantire all'Amministrazione di individuare profili qualificati e specialistici, al fine di giustificare l'adozione della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 che si palesa quale unica scelta idonea poiché in grado di consentire l'acquisizione di offerte concorrenziali, e di garantire al contempo un possibile risparmio per l'Amministrazione in ordine alla valutazione economica del massimo impegno di spesa stimato;

RAVVISATO che ricorrono i presupposti di legge per l'acquisizione del servizio mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché del principio di rotazione, come enunciati agli artt. 30, comma 1, e 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, che gli operatori economici da invitare alla presente procedura dovranno essere regolarmente iscritti al sistema Consip e in particolare all'iniziativa "SERVIZI", categoria "Servizi di supporto specialistico";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al citato articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che in ragione della tipologia di servizio richiesto, le cui caratteristiche standardizzate sono indicate dal mercato, il criterio del prezzo più basso rappresenta quello più confacente per l'individuazione dell'aggiudicatario;

RITENUTO di dover indire una RdO (Richiesta di Offerta) Aperta sul MePA nell'ambito della categoria "Servizi di supporto specialistico" per l'erogazione del servizio di Data Protection Officer (DPO) per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della durata di anni 2 (due), per un importo a base d'asta pari a € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4), punto elenco b) del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la fissazione del prezzo posto a base d'asta deve rispondere al principio della congruità ed essere frutto di valutazione di convenienza e di opportunità da parte della stazione appaltante;

STIMATO il costo della base d'asta per il servizio in parola, della durata di anni 2 (due), in € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) oltre IVA, prezzo che è stato determinato in relazione ad affidamenti per servizi similari svolti nel corso degli anni, nonché in relazione alla durata ed alle caratteristiche del servizio;

VISTI gli atti predisposti a questo effetto dagli Uffici della scrivente Direzione e in particolare il documento "Capitolato Tecnico" nel quale è dettagliata in maniera specifica il servizio innanzi elencato;

RAVVISATA la conformità dei medesimi alla normativa di riferimento, nonché la rispondenza funzionale alle esigenze dell'Amministrazione;

VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale la sottoscritta è stata incaricata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. della titolarità della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 per la durata di un triennio;

Tanto premesso,

D E C R E T A

Articolo 1

La scrivente Direzione provvederà a pubblicare una RdO Aperta sul MePA [procedura negoziata ex art. 63 - art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, in virtù della momentanea sospensione dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016] per l'erogazione del servizio di Data Protection Officer (DPO) della durata di anni 2 (due) per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per un importo a base d'asta di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) IVA esclusa da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4), punto elenco b) del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 2

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Maria Condemi.

Articolo 3

La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta in premessa verrà posta a carico del capitolo di bilancio n. 1746/1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Siglato

Il Dirigente

Dott.ssa Rosanna Margiotta

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Condemi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.